



23.06.20

## **Quesito Civilistico n. 25-2020/C. Ammissibilità del patto di famiglia avente ad oggetto qualunque quota di partecipazione al capitale di qualsiasi società, con esclusione delle partecipazioni di quelle società nelle quali non esista una effettiva attività di impresa**

*Risposta del 16 giugno 2020*

Nella società “Tizio S.r.l.” la compagine sociale risulta così formata ed il capitale sociale così distribuito: il socio Tizio è titolare di una partecipazione sociale pari al 40% ed i suoi due figli titolari, ciascuno, di una quota di partecipazione pari al 7,5% del capitale sociale. Il socio Caio è titolare di una partecipazione sociale pari al 30% ed i suoi due figli titolari, ciascuno, di una quota di partecipazione pari al 7,5% del capitale sociale.

Si chiedono chiarimenti in ordine alla possibilità di Caio, titolare di una quota di partecipazione pari al 30% del capitale sociale, di stipulare con i figli già titolari ciascuno di una quota di partecipazione pari al 7,5%, un patto di famiglia avente ad oggetto la partecipazione sociale di cui egli risulta titolare. Se, quindi, Caio possa fare ricorso allo strumento del patto di famiglia per trasferire ai due figli – già soci – una partecipazione non evidentemente qualificabile come *partecipazione di riferimento*, in presenza di altri legittimari diversi dai legittimari assegnatari.

\*\*\*

Il quesito pone all’attenzione il problema dell’eventuale esistenza di limiti quantitativi in ordine alla partecipazione societaria di cui il «*soggetto disponente*» deve essere titolare ai fini dell’applicabilità della disciplina sul patto di famiglia.

In altri termini, in assenza di indicazioni normative nell’art. 768-*bis* cod. civ., è dubbio se il patto di famiglia possa riguardare il trasferimento di qualsiasi partecipazione societaria, anche minima, o al contrario, vi siano delle limitazioni. Ciò naturalmente nel rispetto delle norme di diritto societario, di fonte legale e convenzionale, quindi della disciplina prevista, di volta in volta, dalla legge o dagli accordi delle parti, per i vari tipi di società.

La fattispecie di cui si discorre consente, poi, di analizzare l’eventualità, pure espressamente prevista dal legislatore (il riferimento è all’espressione “*uno o più discendenti*” utilizzata all’art. 768-*bis*) che l’attribuzione realizzata con il patto di famiglia possa essere effettuata non solo in favore di un solo soggetto, ma altresì in favore di una pluralità di discendenti che costituiscono, in tale ipotesi, una unica parte contrattuale, soggettivamente complessa.

\*\*\*

L'art. 768-bis cod. civ. stabilisce che «è patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».

Ebbene, dalla lettura della citata disposizione si evince che l'oggetto del patto di famiglia può consistere – oltre che nel trasferimento, in tutto o in parte, di una azienda, nel rispetto dei diritti previsti per la c.d. impresa familiare – anche nel trasferimento dal disponente al legittimario assegnatario, *in tutto o in parte*, di quote di partecipazione al capitale di società. Ed in questo ultimo caso, il trasferimento delle «partecipazioni societarie» deve essere effettuato nel rispetto delle differenti tipologie societarie, salvaguardando le norme di diritto societario che subordinano il trasferimento delle partecipazioni sociali a determinati presupposti (purché applicabili anche alle ipotesi di trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito, tra le quali rientra il patto di famiglia) [1].

Invero, il legislatore, pur avendo contemplato l'ipotesi che oggetto del patto di famiglia possano essere partecipazioni societarie, null'altro aggiunge, con ciò lasciando il dubbio sul se possa formare oggetto del patto di famiglia qualsiasi tipo di quota di partecipazione o se al contrario, si debba trattare di una partecipazione societaria dotata di particolari caratteristiche; ed ancora se possano essere oggetto di famiglia partecipazioni societarie in qualsiasi tipo di società.

Sul punto, si riportano le varie opinioni della dottrina.

Secondo una prima ricostruzione (*anche c.d. interpretazione restrittiva*) lo strumento negoziale rappresentato dal patto di famiglia potrebbe essere utilizzato non per il trasferimento di qualunque partecipazione societaria, ma solo per il trasferimento di una partecipazione che consenta, anche solo potenzialmente, al cessionario (*rectius* legittimario assegnatario) di conseguire un potere di indirizzo e/o governo della società partecipata, ovvero di continuare ad esercitare quel potere gestionale in senso lato, già proprio del cedente; o che, comunque, gli consenta di influire sulle scelte gestionali della società [2].

L'utilizzabilità dello strumento «patto di famiglia» sarebbe limitata, secondo l'opinione in esame, ai soli trasferimenti di partecipazioni societarie che, a prescindere dal tipo di società (società di persone, società a responsabilità limitata, società per azioni) consentano ai propri titolari di partecipare o comunque di influire sulla gestione dell'azienda sociale. Ne sarebbero escluse, per esempio, le quote o le azioni di socio accomandante nelle società in accomandita semplice o per azioni [3]. Mentre le partecipazioni societarie in società di capitali potrebbero essere legittimamente trasferite a mezzo del patto di famiglia solo se, in virtù della loro trasmissione, il legittimario acquisisca un potere di indirizzo sulla gestione sociale, il che si realizzerebbe solo mediante il trasferimento di una partecipazione di riferimento [4].

Secondo altra ricostruzione (*anche c.d. interpretazione estensiva*) il tenore letterale della disposizione (che si riferisce alle partecipazioni societarie *tout court*) legittimerebbe un'interpretazione estensiva della norma. Dunque, potrebbero essere oggetto di patto di famiglia tutte le partecipazioni societarie, di ogni tipo ed entità, senza limiti di sorta, senza distinguere rispetto al tipo di società le cui partecipazioni vengono cedute [5].

In altri termini, sembra possa essere legittimo oggetto del patto di famiglia anche il trasferimento di partecipazioni di minoranza, di partecipazioni c.d. «di risparmio», di partecipazioni in nuda proprietà, di partecipazioni detenute per mere finalità speculative o di investimento. In particolare, nessuna limitazione si potrebbe desumere dall'art. 768-bis che, da un lato, parla di «imprenditore che trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda», dall'altro parla di «titolare di partecipazioni societarie che trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote». Ciò detto, non sembrerebbe consentito all'interprete, secondo la tesi in esame, trovare limitazioni alla stipula di un patto di famiglia – che abbia ad oggetto partecipazioni societarie – che il legislatore non abbia previsto: non sarebbe,

dunque, possibile limitare la stipula di un patto di famiglia né sotto il profilo oggettivo, ossia per caratteristiche della società partecipata (la sua tipologia, la formulazione del suo oggetto sociale, la distribuzione del suo capitale sociale tra i soci, la struttura della sua *governance*, la composizione del suo organo amministrativo) né sotto il profilo soggettivo, ossia per caratteristiche sia del soggetto cedente (*rectius* disponente) e del soggetto cessionario-legittimario assegnatario (la qualità di imprenditore in senso stretto, od anche in senso lato, la quantità di potere decisionale in assemblea o nell'ambito dell'organo amministrativo).

Autorevole dottrina ritiene, infine, che, pur potendo costituire oggetto del patto di famiglia ogni tipo di partecipazione sociale (a prescindere dalla circostanza che la stessa consenta al proprio titolare la gestione dell'impresa sociale, o comunque l'esercizio di una rilevante influenza sulla gestione della medesima impresa), tuttavia sarebbero escluse le partecipazioni sociali in società nella quali non esista un'effettiva attività di impresa (come nel caso delle società di mero godimento); nonché le partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati ovvero incorporate in azioni emesse da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, stante, in tale ipotesi, la facoltà di disinvestimento garantita dal mercato [6].

\*\*\*

Ciò premesso sotto il profilo teorico, la risposta al quesito passa attraverso l'attenta analisi del dato normativo da una parte (*"è patto di famiglia il contratto con cui ..... nel rispetto delle differenti tipologie societarie ..... il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti"*), e la condivisione, dall'altra, dell'idea che il patto di famiglia, in quanto contratto, può solo attuare la trasmissione di un bene (*bene-azienda* ovvero *bene-quota di partecipazione*) libero dalle problematiche che potrebbero insorgere nella futura successione *mortis causa* del disponente, ma non di certo la trasmissione di una *"attività"* [7].

Ebbene, la circostanza che il legislatore non abbia posto una limitazione espressa circa i presupposti che dovrebbero ricorrere per stipulare un patto di famiglia avente ad oggetto partecipazioni societarie, induce a ritenere utilizzabile lo strumento di cui agli artt. 768-*bis* e seguenti da parte di Caio, titolare soltanto di una quota di partecipazione sociale del 30% di società a responsabilità limitata, quindi di una partecipazione evidentemente non «di riferimento». Caio potrà stipulare con i suoi due figli, già titolari ciascuno di una quota di partecipazione pari al 7,5% del capitale sociale, un patto di famiglia avente ad oggetto il trasferimento della quota di partecipazione pari al 30% del capitale sociale della detta società; evitando, nel contempo, che le caratteristiche proprie di una donazione costituiscano, di fatto, un impedimento al trasferimento della ricchezza e nel contempo un pregiudizio per la continuità dell'impresa e per le ragioni dell'economia. E vieppiù scongiurando i pericoli che, in mancanza del patto di famiglia, potrebbero derivare, una volta apertasi la successione *mortis causa* del disponente, dall'esperimento da parte degli altri legittimari del disponente, dell'azione di riduzione verso le attribuzioni effettuate dal disponente e dalle pretese in sede di collazione.

Nella fattispecie di cui si chiede conto, non è dato conoscere il *"ruolo"* di socio, di amministratore, di *manager*, di dipendente eventualmente svolto dal disponente Caio nella società partecipata. È compito del Notaio valutare ed indagare l'organizzazione della società e analizzare le norme che ne regolano il funzionamento: in mancanza di una espressa indicazione, sarebbe legittimo immaginare che: a) Caio potrebbe – oltre alla qualità di socio – tanto non avere alcun altro benchè minimo ruolo in società, e quindi non assumere alcuna posizione nella organizzazione e nella gestione della società; b) Caio potrebbe essere titolare, ad esempio, dei c.d. particolari diritti ex art. 2468, comma 3, cod. civ., trasmissibili unitamente alla partecipazione trasferita, in virtù di una espressa e legittima clausola statutaria che consenta, in occasione del trasferimento totale o parziale della quota di partecipazione da parte del socio titolare dei particolari diritti, il subentro del cessionario (quindi dei figli di Caio) di tale partecipazione nella titolarità dei "particolari diritti". Volendo tacere d'altro, segnatamente l'eventuale possibilità che esista un patto parasociale che conferisca alla quota di partecipazione di Caio un ruolo di governo.

Ancora, a volere seguire la tesi c.d. restrittiva (*patto di famiglia avente ad oggetto solo partecipazioni di governo o di comando*) sarebbe non agevole tracciare, nella prassi applicativa, una linea di confine tra la quota di partecipazione suscettibile di essere oggetto di un patto di famiglia e quella che tale suscettibilità non avesse. Esemplificando, nel caso di specie diverrebbe impossibile valutare quale sia nel concreto il peso di una quota di partecipazione del 30% del capitale sociale in termini di influenza sulla gestione, circostanza sufficiente poi ad autorizzare l'applicabilità delle regole eccezionali del patto di famiglia.

In buona sostanza, il patto di famiglia è strumento utilizzabile anche nell'ipotesi in cui il legittimario assegnatario non voglia o non possa assumere la qualità di imprenditore in senso lato, naturalmente, o non abbia il c.d. governo dell'impresa-società, di cui gli sono trasferite le partecipazioni sociali **[8]**. Vorrà dire che, in queste ipotesi, esso servirà solo a proteggere il passaggio intergenerazionale della proprietà dell'azienda o della partecipazione societaria oggetto del contratto; sottraendo il trasferimento all'applicazione del diritto ereditario comune e quindi all'azione di riduzione promuovibile dagli altri legittimari del disponente e all'obbligo della collazione.

Da ultimo, l'assunzione a seguito della legge di riforma del diritto societario di una connotazione chiaramente "personalistica" della S.r.l., che la porta a differenziarsi nettamente dalla S.p.a. (prototipo delle società di capitali) e ad avvicinarsi, sotto vari profili, alle società di persone, induce tanto più nel caso in oggetto, all'accoglimento della soluzione positiva, dando voce anche a quegli autori che limitano l'ambito di applicazione del patto di famiglia al solo trasferimento di quelle partecipazioni in società in cui possa immaginarsi una imputabilità diretta ai soci stessi della medesima attività sociale.

La tesi che lega la stipulabilità di un patto di famiglia alle sole ipotesi in cui con il trasferimento delle partecipazioni societarie vi sia altresì il passaggio del "governo societario" si presta, poi, ad evidenti critiche nell'ipotesi in cui il figlio legittimario-assegnatario non eserciti poi effettivamente il c.d. "governo" di cui fosse titolare il padre-disponente. Ciò tanto per mere ragioni di disinteresse o di inerzia, quanto per una possibile diluizione della sua partecipazione sociale, conseguente per esempio ad un azzeramento del capitale per perdite ovvero ad un aumento del capitale a cui il legittimario assegnatario non voglia o non possa partecipare. È del tutto evidente che della c.d. posizione di governo od anche di comando che dovrebbe caratterizzare tanto il disponente quanto il legittimario assegnatario e da cui dovrebbero dipendere le sorti in termini di validità ed efficacia del patto, non vi è traccia alcuna nel dato normativo, segnatamente nell'art. 768-*bis* cod. civ.

Risulta, pertanto, possibile osservare che la verifica circa la legittimità di un patto di famiglia avente ad oggetto partecipazioni sociali passa attraverso un dato quantomai incontrovertibile: la continuazione dell'attività in capo al legittimario assegnatario eventualmente favorita dalla trasmissione del bene-partecipazione sociale (quanto del bene-azienda) non costituisce condizione di applicabilità della disciplina in esame, e non è certo il criterio che può informare l'attività del Notaio nel distinguere tra i beni che possano formare oggetto di patto di famiglia e quelli che possano non essere oggetto di patto di famiglia.

Dunque, negare a Caio la possibilità di ricorrere allo strumento del patto di famiglia per il trasferimento della partecipazione sociale in favore dei due figli già soci della società "Tizio S.r.l.", per il sol fatto che la partecipazione stessa non consente ai figli-legittimari assegnatari di indirizzare e/o governare la società partecipata, è soluzione che si discosta notevolmente dal dato normativo; ed è principio che impedisce di offrire soluzioni concrete alle molteplici e più svariate situazioni che quotidianamente la prassi applicativa presenta, esponendo anche i patti di famiglia eventualmente stipulati a gravi ed evidenti incertezze.

L'espressione "*uno o più discendenti*" utilizzata dal legislatore all'art. 768-*bis* per individuare il soggetto o i soggetti aventi causa del trasferimento delle partecipazioni societarie (così come pure

dell'azienda) posto in essere dal disponente stesso mediante il patto di famiglia, legittima l'attribuzione non solo in favore di un solo soggetto, ma altresì in favore di una pluralità di soggetti. Quindi, Caio può trasferire la sua partecipazione societaria in favore dei suoi due figli, costituendo la pluralità di discendenti (legittimari-assegnatari) una unica parte contrattuale, soggettivamente complessa. La esplicita volontà di Caio di trasferire in favore di entrambi i figli esclude quindi la configurabilità – nella fattispecie in esame – dell'ipotesi in cui ciascuno dei detti discendenti sia beneficiario di una individuale e singola attribuzione, situazione nella quale ogni discendente assegnatario è nello stesso tempo non assegnatario in relazione al trasferimento effettuato in favore dell'altro discendente. Nel caso che si analizza, il trasferimento della partecipazione societaria (così come pure dell'azienda) comporterà il sorgere, tra i discendenti beneficiari della detta attribuzione, di una comunione ordinaria alla quale essi partecipano pro-indiviso.

In buona sostanza, se è vero che Caio intende trasferire, a mezzo del patto di famiglia, la sua partecipazione del 30% del capitale sociale ai due figli (e non già una partecipazione del 15% del capitale sociale ad un figlio e la residua quota di partecipazione del 15% all'altro figlio), essi, oltre ad essere titolari ciascuno di una partecipazione sociale pari al 7,5% del capitale sociale, saranno comproprietari della partecipazione sociale del 30% oggetto del patto. Con conseguente applicabilità di quanto previsto dall'art. 2468, comma 5, cod. civ. secondo il quale nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ.

Ancora, è rimesso poi al Notaio la valutazione delle implicazioni che possano derivare dal regime patrimoniale della comunione legale dei beni che eventualmente vige nel matrimonio del disponente Caio – diverse come noto, a seconda che si tratti di quote di partecipazione al capitale di società in cui i soci non abbiano responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni della società stessa (società per azioni, società a responsabilità limitata, quota accomandante in società in accomandita semplice e per azioni) ovvero quote di partecipazione al capitale di società in cui i soci abbiano responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni della società stessa (società semplice, società in nome collettivo e quota accomandatario nella società in accomandita semplice e per azioni) – quanto piuttosto nel matrimonio dei suoi figli (*rectius* legittimari assegnatari) [9].

La presenza di altri legittimari di Caio, che saranno qualificati come «legittimari non assegnatari» diversi dai due figli legittimari assegnatari, circostanza a cui il Notaio richiedente pure fa riferimento, se da una parte ci consente di accantonare, in questa precipua sede, i contrasti della dottrina circa il perfezionamento di un patto di famiglia in presenza di disponente privo di discendenti diversi dal legittimario assegnatario, dall'altra rende applicabile, alla fattispecie in esame, l'art. 768-*quater*, 1° comma, secondo il quale: «*al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore*». Quindi, devono considerarsi quali parti essenziali del contratto sin dall'origine, e a pena di nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ., oltre naturalmente al disponente ed ai discendenti assegnatari, gli altri legittimari non assegnatari [10].

Secondo la ricostruzione in esame, che allo stato appare ancora maggioritaria, in pratica, il legislatore avrebbe fatto ricorso ad una particolare *fictio iuris*, anticipando (rispetto al momento del decesso dell'imprenditore) l'apertura della successione del disponente al momento della conclusione del patto di famiglia, ed apportando una speciale deroga alla regola generale contenuta nell'art. 456 cod. civ., che individua il momento dell'apertura della successione con quello naturale della morte del soggetto. Ed è proprio tale ultima circostanza che ha indotto a sostenere che con il patto di famiglia si realizza una sorta di c.d. anticipata successione separata in quanto riguardante la sola sfera patrimoniale aziendale e non il restante patrimonio dell'imprenditore.

-----

[1] Volendo esemplificare, tra le norme previste dal legislatore in tema di circolazione di partecipazioni sociali, si riportano le seguenti: l'art. 2252, il quale richiede il consenso di tutti i soci perché il socio illimitatamente responsabile possa trasferire le partecipazioni sociali in società di persone ai suoi discendenti; l'art. 2322, comma 2, che, in materia di società in accomandita semplice, richiede il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, perché il socio accomandante possa trasferire le proprie quote; alle eventuali clausole di prelazione e di gradimento che, se relative anche al trasferimento delle quote o delle azioni a titolo gratuito, impongono al trasferente di ottenere: nel caso di prelazione, il rifiuto di procedere all'acquisto da parte degli altri soci; nel caso di gradimento, l'accettazione dell'ingresso nella compagine societario dell'assegnatario da parte degli organi cui è rimessa la volontà di esprimere il *placet* (occorre dare conto nel contratto dell'intervenuto gradimento o del mancato esercizio del diritto di prelazione nei termini, ovvero della preventiva rinuncia alla prelazione da parte degli altri soci che potrebbero anche intervenire all'atto al fine di fare constare questa circostanza); all'eventuale esistenza di una clausola nello statuto che ponga il divieto del trasferimento di partecipazioni ex art. 2355-bis: in questo caso, perché il disponente stipuli il patto di famiglia, è necessario che sia trascorso il periodo di durata del divieto oppure non è proprio possibile effettuare il trasferimento, se il divieto ha carattere assoluto, come può accadere per la società a responsabilità limitata. In argomento, si veda Rizzi G., *Compatibilità con le disposizioni in tema di impresa familiare con le differenti tipologie societarie*, in AA.VV., *Patti di famiglia per l'impresa*, in *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2006, 244. Nel senso che le ragioni che hanno spinto il legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento il patto di famiglia non possono prevalere sulla diversa esigenza che la circolazione delle quote sociali avvenga con l'osservanza delle regole poste a presidio del diritto societario vedi Volpe F., *Patto di famiglia. Artt. 768-bis-768-octies*, in P. Schlesinger (fondato da) e F. Busnelli (diretto da), *Il Codice civile Commentario*, Milano, 2012, 72, secondo il quale "se fosse possibile derogare alle norme di diritto societario attraverso il patto di famiglia, si realizzerebbe una circolazione inter vivos delle quote sociali, in cui la scelta dello schema legislativo in esame sarebbe indotta più che da garantire la trasmissione familiare della ricchezza, dalla volontà di eludere l'applicazione di determinati presupposti".

[2] *Ex plurimis* Petrelli G., *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, in *Riv. Not.*, 2006, 2, 416 e ss.; Manes P., *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare*, in *Contratto e Impresa*, 2006, 558-559; Volpe F., *Patto di famiglia. Artt. 768-bis-768-octies*, cit., 28; Carota L., *Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di famiglia*, Torino, 2008, 177; Delfini F., *Il patto di famiglia introdotto dalla legge n. 55/2006*, in *Contratti*, 2006, 512, secondo il quale il trasferimento delle partecipazioni dovrebbe intendersi come una forma mediata di trasmissione dell'azienda; Verdicchio V., *sub art. 768-bis*, in N. Di Mauro – E. Minervini – V. Verdicchio, *Il patto di famiglia, Commentario alla Legge 14 febbraio 2006 n. 55*, Milano, 2006, 71, secondo il quale oggetto del patto di famiglia potrebbero essere solamente le partecipazioni idonee a trasferire "istituzionalmente e de iure" un potere di gestione dell'impresa. Nel senso che il patto di famiglia possa avere ad oggetto solo quelle partecipazioni in società che consentano il passaggio generazionale di azienda (sia commerciale che agricola) vedi anche Lupetti M. C., *Patti di famiglia: note a prima lettura*, in C.N.N. Notizie del 14 febbraio 2006, il quale esclude l'applicabilità della nuova normativa all'ipotesi di cessione della quota di accomandante di s.a.s. (che non consente la gestione della società) così come alla cessione di un piccolo pacchetto azionario di società quotata in borsa; Baralis G., *Attribuzioni ai legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali*, in *Patti di famiglia per l'impresa*, in *Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato*, 2006, 218 e ss., secondo il quale il cedente non deve essere un investitore ma un soggetto che nell'ambito dell'impresa collettiva partecipa in maniera significativa al comando". Nel senso che la normativa non si applicherebbe alle partecipazioni frutto di mera attività di investimento Balestra L., *Prime osservazioni sul patto di famiglia*, in *Nuova Giur. Comm.*, II, 2006, 369 e ss.

[3] Sul punto vedi, tuttavia, Petrelli G., *La nuova disciplina del "patto di famiglia"*, cit., 417, il quale ammette il trasferimento delle partecipazioni in titolarità anche del socio accomandante mediante il patto di famiglia, nell'ipotesi in cui il contratto sociale consenta agli accomandanti di dare autorizzazioni o pareri per determinate operazioni (ex art. 2320, comma 2, cod. civ.) così da determinare una ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione della società, quindi di per sé sufficiente ad attribuire natura gestionale alla partecipazione sociale.

[4] Una partecipazione al capitale sociale di una società di capitali può dirsi come *partecipazione di riferimento*: nella società a responsabilità limitata quando essa attribuisce la maggioranza dei voti nelle decisioni dei soci; nella società per azioni quando essa abbia ad oggetto un pacchetto azionario di entità tale da permettergli di divenire il socio di maggioranza; nella società in accomandita per azioni, quando essa abbia ad oggetto un pacchetto azionario la cui acquisizione coincida con l'assunzione da parte del legittimario assegnatario della qualità di socio accomandatario, in quanto ex art. 2455, comma 2, cod. civ., questi è di diritto amministratore della società.

[5] Così Pischetola A., *Prime considerazioni sul "patto di famiglia"* in *Vita Not.*, 2006, I, 468; Lombardi G - Maisto G., *Il patto di famiglia: l'imprenditore sceglie il proprio successore*, in *Corr. Giur.*, 2006, 5, 720; De Marzo G., *Patti di famiglia, trasferimento di partecipazioni societarie e legge finanziaria*, in *Fam. Dir.*, 2007, 4, 425; Matera P., *Il patto di famiglia. Uno studio di diritto interno e comparato*, Torino, 2012, 62; FIETTA G., *Patto di famiglia*, in *CNN Notizie* 14 febbraio 2006, 5; Oberto G., *Lineamenti essenziali del patto di famiglia*, in *Fam. Dir.*, 2006, 417.

[6] Così Tassinari F., *Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali*, in *Atti del Convegno della Fondazione Italiana del Notariato sul tema Patti di famiglia per l'impresa*, Milano, 2006, 150 e ss. Nello stesso senso anche Rizzi G., *I patti di famiglia. Analisi dei contratti per il trasferimento dell'azienda e per il trasferimento di partecipazioni societarie*, Padova, 2006, 22.

[7] Ne senso che la qualifica di *imprenditore* attribuita dal legislatore (art. 768-bis cod. civ.) al trasferente l'azienda non integri una condizione di applicabilità della relativa disciplina con conseguente configurabilità di un patto di famiglia che si ponga come strumento giuridico adeguato per programmare il passaggio generazionale *dei beni di impresa (rectius azienda)* sia pure in assenza di una attività economica diretta a produrre nuova ricchezza concretamente esercitata (art. 2082 cod. civ.), vedi Quesito Civile n. 33-2020/C *"Ammissibilità del patto di famiglia in caso di trasferente non imprenditore in proprio, essendo l'azienda affittata a terzi"*, in *CNN* del 21 maggio 2020.

[8] Va da sé che si tratta di ipotesi non vantaggiosa sotto il profilo fiscale, non applicandosi l'art. 3, comma 4-ter, del TUS (d.lgs n. 346/1990), come modificato dalla legge finanziaria per il 2008, secondo il quale *"I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia (...) a favore dei discendenti, ....di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta"*. Infatti, la citata disposizione riconduce le attribuzioni conseguenti al patto di famiglia nell'ambito degli atti a titolo gratuito, prevedendo il non assoggettamento ad imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di azienda (e rami di azienda) e di *partecipazioni societarie di controllo*, effettuati a favore dei discendenti e coniuge, anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti del codice civile, qualora i beneficiari: a) proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa ovvero detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento; b) rendano, contestualmente alla stipula del contratto con il quale è disposto il patto di famiglia, una dichiarazione con la quale si impegnino ad osservare le predette condizioni. Viceversa, il trasferimento delle partecipazioni sociali rientra nella previsione del citato comma 4-ter solo qualora esse possano consentire il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. (ex art. 73, comma 1, lett. A) del D.P.R. n. 917/1986). Ne consegue che diversamente il patto di famiglia avente ad oggetto partecipazioni che non permettano il controllo della società non rientra nella previsione di non assoggettabilità al tributo in esame. Vi rientra di certo il patto di famiglia avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni in società di persone.

[9] Se, come è vero, il trasferimento realizzato con il patto di famiglia in favore del legittimario assegnatario deve ritenersi sorretto da una causa liberale, ne deriva che i beni al medesimo trasferiti verranno sottratti al regime della comunione legale dei beni ex art. 179, comma 1, lettera b) cod. civ. Viceversa, la non applicabilità dell'art. 179, comma 1, lettera b), cod. civ. riattiverebbe il principio di carattere generale secondo il quale è soggetto alla comunione legale immediata l'acquisto compiuto dai coniugi, insieme o separatamente, durante la vigenza del regime di comunione legale, di quote di partecipazione al capitale sociale di società per azioni e di società a responsabilità limitata e dell'acquisizione della posizione di socio accomandante nelle società in accomandita semplice e in accomandita per azioni; mentre non è soggetto alla comunione legale immediata, ma alla comunione de residuo ex art. 178 cod. civ. l'acquisto di una quota di partecipazione al capitale di una società in cui i soci abbiano responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni sociali della medesima società, in quanto equiparabile ai "beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio".

[10] Nel senso che patto di famiglia configurerebbe un rapporto plurilaterale si veda Di Mauro N., *I necessari partecipanti al patto di famiglia*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2006, 534, il quale afferma la nullità del patto in caso di mancata partecipazione al patto di taluno dei legittimari del disponente presenti al momento della stipulazione del patto; il patto di famiglia sarebbe valido ed efficace (e si applicherebbe la disciplina concernente l'esenzione dalla collazione e dalla riduzione) solo se ad esso effettivamente partecipino tutti i soggetti previsti dalla legge, ossia, oltre all'imprenditore assegnatario (c.d. disponente) e al discendente o ai discendenti favoriti (c.d. assegnatari), anche il coniuge dell'imprenditore e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Nello stesso senso anche BONILINI G., *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 215, il quale precisa che dal carattere tendenzialmente plurilaterale del contratto non ne discende la sua natura di contratto associativo, mancando l'elemento della comunanza di scopo tra i soggetti contraenti, che caratterizza la categoria contrattuale dei contratti associativi). In senso contrario vedi BUSANI A., *Il Patto di famiglia. L'accordo di famiglia - La fondazione di famiglia*, Milano, 2019, 184 e ss.; PETRELLI G., *La nuova disciplina del patto di famiglia*, cit., 428, secondo il quale il patto di famiglia altro non è che una donazione modale: si tratterebbe di un contratto a struttura essenzialmente bilaterale, in cui parti essenziali sarebbero solo il c.d. disponente, da una parte, e il beneficiario-assegnatario, dall'altra parte. Viceversa, non sarebbero parti essenziali del patto di famiglia il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Questi sarebbero assimilati ai beneficiari del contratto a favore del terzo, che restano estranei al contratto e possono soltanto dichiarare di volere profittare, al fine di fare in modo che la fattispecie contrattuale produca tutti gli effetti voluti dalle parti. Per l'effetto, l'assenza o il dissenso di uno dei legittimari non deve considerarsi come causa di nullità del patto di famiglia (e, quindi, di irricevibilità dell'atto da parte del notaio). L'espressione «*devono partecipare*» utilizzata dall'art. 768-*quater*, 1° comma, va intesa non già come una norma imperativa, posta a pena di nullità del patto, bensì come una condizione o un presupposto di vincolatività del patto nei confronti dei legittimari esistenti al momento della sua stipulazione. Il patto, quindi, pur in sé valido ed efficace, non estende i suoi effetti al legittimario che, esistente al momento della sua stipulazione, non vi abbia tuttavia partecipato, salvo che egli non vi aderisca successivamente (in applicazione del principio generale espresso dal brocardo latino '*res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest*').

---

Annamaria Ferrucci



Unión Internacional del Notariado  
Union Internationale du Notariat  
International Union of Notaries

23.06.20

## UINL: iscrizione alla categoria degli “Aderenti individuali”

Si ricorda che l’Unione Internazionale del Notariato offre anche ai singoli notai la possibilità di entrare a far parte dell’UINL in qualità di “Aderenti individuali”.

Oltre a costituire un modo per garantire il proprio sostegno all’Unione, l’iscrizione permette di essere regolarmente aggiornati sulle numerose attività scientifiche e politiche svolte a beneficio di tutti i notai del mondo, grazie al costante impegno e al proficuo contributo di ciascuno degli 89 notariati membri.

Fra i diversi vantaggi derivanti dall’adesione (per la quale è richiesto un contributo annuale di 80€ a persona), ricordiamo infatti l’accesso privilegiato a numerose pubblicazioni di livello internazionale e la possibilità di partecipare ai Congressi Internazionali del Notariato, seminari, giornate e colloqui organizzati o co-organizzati dall’Unione, con una riduzione delle quote d’iscrizione.

L’adesione consente, inoltre, di creare e approfondire rapporti personali fra colleghi di diversi Paesi e con l’Unione, sviluppando così spirito di solidarietà e di appartenenza alla comunità internazionale.

In allegato, una scheda che sintetizza le caratteristiche e i vantaggi riservati agli “Aderenti individuali”, le modalità di iscrizione e il relativo modulo.

Scheda informativa e modulo di adesione



23.06.20

## **Rinvio del Convegno del Notarcomitato - Comitato italo-austriaco del Notariato**

Cari colleghi,

care colleghe,

purtroppo l'attuale ben nota situazione non ci consente una serena programmazione del nostro convegno.

Con rammarico abbiamo pertanto preso la decisione di rinviare al prossimo anno.

Vi aspettiamo pertanto nel 2021 a Monaco di Baviera.

Sarà nostra cura mandarvi invito con indicazione delle date e del programma.

Cordiali saluti

---

**David Ockl**

*Coordinatore Comitato Italo Austriaco del Notariato*



23.06.20

## **Scuola di Notariato della Lombardia e Consiglio Notarile di Milano. Convegno telematico "Considerazioni sulla forma degli atti notarili: le criticità emerse in sede ispettiva"**

(24 giugno 2020)

La Scuola di Notariato della Lombardia e il Consiglio Notarile di Milano organizzano per domani 24 giugno un convegno che si terrà in modalità telematica tramite l'applicazione Zoom - con inizio dei lavori alle ore 16 e conclusione ore 20 - dal titolo: "Considerazioni sulla forma degli atti notarili: le criticità emerse in sede ispettiva".

Il modulo di adesione e maggiori informazioni sono disponibili sull'**Agenda Unica della R.U.N.**

Per indicazioni sul numero dei crediti formativi attribuiti consultare il sito della **Fondazione Italiana del Notariato**.



23.06.20

## Osservatorio del Mercato Immobiliare. Sul sito delle Entrate le statistiche regionali 2020

Sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate i dati e l'analisi dell'andamento del mercato immobiliare residenziale nelle regioni e province italiane, riferiti alle compravendite avvenute nel 2019 e alle relative quotazioni.

Per visualizzare le statistiche consultare il seguente indirizzo

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/omi/pubblicazioni/stat>

## Eventi in Calendario

**17 marzo 2021**

---

WEBINAR  
CNUE - UINL

JUST4ALL. BRIDGING THE GAPS: Disability legislation, policies. The role of notaries in the access to justice for persons with disabilities

**19 marzo 2021**

---

REGGIO EMILIA  
NotaRes - Consiglio Notarile di Reggio Emilia

CONVEGNO TELEMATICO - Le recenti novità giurisprudenziali e fiscali sui negozi di destinazione, trust, affidamento fiduciario quali strumenti di protezione patrimoniale e di passaggio generazionale di azienda

**22 marzo 2021**

---

TRIVENETO  
Scuola di Notariato del Comitato Triveneto

CONVEGNO TELEMATICO - Percorsi di diritto commerciale e civile. Primavera 2021- Questioni di interesse notarile civilistiche e fiscali in tema di condominio

**25 marzo 2021**

---

PERUGIA  
Scuola di Notariato Umbro-Marchigiana "Baldo degli Ubaldi"

MASTER TELEMATICO - 2° Incontro - Gli atti inter vivos con inerenza alla sfera successoria: la rinuncia all'azione di restituzione, ricognizione di liberalità indirette, accordi di reintegrazione della legittima, patto di famiglia

**26 marzo 2021**

---

ARCE (FR)  
Associazione "Le Giornate di Arce"

CONVEGNO TELEMATICO - Seconda giornata di studio anno 2021 (Diritto commerciale). Le massime notarili del terzo settore: primi orientamenti per notai ed operatori

**26 marzo 2021**

---

TERAMO - PESCARA  
Consiglio Notarile di Teramo e Pescara

## CONVEGNO TELEMATICO - Il divenire nel diritto civile: prospettive futuribili

**29 marzo 2021**

---

BERGAMO - COMO E LECCO  
Consiglio Notarile di Bergamo - Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco

## CONVEGNO TELEMATICO - Evento valido in materia di deontologia. Nuovi temi dell'Antiriciclaggio: valutazione del rischio, identificazione a distanza e identità digitale

**31 marzo 2021**

---

MILANO  
Scuola di Notariato della Lombardia - Consiglio Notarile di Milano

## CONVEGNO TELEMATICO - La disciplina urbanistica e l'attività notarile. Focus sulla normativa vigente (dopo il D.L. 76/2020)

**12 aprile 2021**

---

TRIVENETO  
Scuola di Notariato del Comitato Triveneto

## CONVEGNO TELEMATICO - Percorsi di diritto commerciale e civile. Primavera 2021- Le operazioni sul capitale nella disciplina emergenziale

**14 aprile 2021**

---

MESSINA  
Scuola di Notariato dello Stretto "Salvatore Pugliatti" - Consiglio Notarile di Messina

## CONVEGNO TELEMATICO - Patto Commissorio e Garanzie Atipiche - Trasferimenti in Sede Fallimentare

**15 aprile 2021**

---

CONVEGNO TELEMATICO  
Fondazione Italiana del Notariato

## Rule of law e normativa antiriciclaggio. Il presente e il futuro dell'antiriciclaggio spiegati bene

Diretta streaming il 15 aprile

**16 aprile 2021**

---

WEBINAR  
ASIGN - Associazione Italiana Giovani Notai

## Personalità a distanza? Il Notariato tra esclusività, innovazione e prestazione

**19 aprile 2021**

---

TRIVENETO

Scuola di Notariato del Comitato Triveneto

CONVEGNO TELEMATICO - Percorsi di diritto commerciale e civile.  
Primavera 2021- Clausole statutarie per lo sviluppo sostenibile

**03 maggio 2021**

---

TRIVENETO

Scuola di Notariato del Comitato Triveneto

CONVEGNO TELEMATICO - Percorsi di diritto commerciale e civile.  
Primavera 2021- Questioni fiscali di interesse notarile

**10 maggio 2021**

---

TRIVENETO

Scuola di Notariato del Comitato Triveneto

CONVEGNO TELEMATICO - Percorsi di diritto commerciale e civile.  
Primavera 2021- Dai verbali in videoconferenza alle srl online: questioni notarili e Profili antiriciclaggio

**14 maggio 2021**

---

MESSINA

Scuola di Notariato dello Stretto "Salvatore Pugliatti" - Consiglio Notarile di Messina

CONVEGNO TELEMATICO - Natura Giuridica dei c.d. "Posti Barca" -  
Intervento in atto di Ente Pubblico



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

## note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

---

CNN Notizie a cura di  
Claudia Petraglia

Responsabile  
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione  
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione  
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,  
Chiara Cinti, Mauro Leo,  
Annarita Lomonaco

Contatti

[cnn.redazione@notariato.it](mailto:cnn.redazione@notariato.it)  
[www.notariato.it](http://www.notariato.it)  
Trasmissione di Notartel  
S.p.A.

---

[WWW.NOTARIATO.IT](http://WWW.NOTARIATO.IT)